

**Associazione Nazionale degli Urbanisti
e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali**

**Costituita il 18 giugno 1977 – atto n. 8984 notaio Dr. C. Olivi di Treviso, registrato
a Treviso il 24 giugno 1977 al n. 2853 / F.A.L. Prov. TV n. 37/1977 pag. 594-595**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti della UE

STATUTO

Approvato nell'Assemblea dei Soci tenutasi a Bologna il 12 novembre 2011

Titolo I – Denominazione e sede.....	3
Articolo 1 – Denominazione e sede	3
Titolo II – Delle finalità.....	3
Articolo 2 – Finalità	3
Articolo 3 – Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali.....	4
Titolo III – Degli iscritti	4
Articolo 4 – Caratteristiche.....	4
Articolo 5 – Ammissione	5
Articolo 6 – Quota associativa	6
Articolo 7 – Elenco degli iscritti	6
Articolo 8 – Recesso - Esclusione	6
TITOLO IV – Del fondo	7
Articolo 9 – Fondo comune.....	7
Articolo 10 – Esercizio sociale	8
Titolo V – Degli organi della associazione.....	8
Articolo 11 – Organi	8
Titolo VI – Dell'Assemblea dei soci	8
Articolo 12 – Assemblea dei soci.....	8
Articolo 13 – Poteri dell'Assemblea	9
Articolo 14 – Regolare costituzione dell'Assemblea	9
Titolo VII – Del Consiglio dell'Associazione	9
Articolo 15 – Consiglio dell'associazione.....	9

Articolo 16 – Decadenza dall’incarico	10
Articolo 17 – Sostituzione dei consiglieri.....	10
Articolo 18 – Attribuzione del Consiglio nazionale	10
Titolo VIII – Del Presidente	11
Articolo 19 – Il Presidente.....	11
Articolo 20 – Il Segretario.....	12
Articolo 21 – Il Tesoriere	12
Titolo IX – Del Collegio sindacale.....	13
Articolo 22 – Il Collegio sindacale	13
Titolo X – Dei Probiviri.....	13
Articolo 23 – I Probiviri	13
Titolo XI – Delle articolazioni territoriali	13
Articolo 24 – Articolazione territoriale dell’associazione	13
Titolo XII – Dello scioglimento	14
Articolo 25 – Lo scioglimento della associazione.....	14
Articolo 26 – Norma finale.....	14

Titolo I – Denominazione e sede

Articolo 1 – Denominazione e sede

L'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali (in sigla ASSURB) ha sede legale presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore, così come notificato all'Agenzia delle Entrate.

Titolo II – Delle finalità

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori territoriali e ambientali è un'Associazione senza scopo di lucro che si propone le seguenti finalità:

- rappresentare e promuovere la professione dell'urbanista e del pianificatore territoriale e ambientale attraverso il riconoscimento delle sue specifiche competenze, tra le istituzioni europee, nazionali e regionali, nonché gli organismi economico-sociali ed i cittadini;
- promuovere iniziative riferite al riconoscimento giuridico del titolo e della qualificazione professionale o certificazione utile all'esercizio della professione;
- tutelare la professione dell'Urbanista e del Pianificatore territoriale e ambientale anche quale figura socio-culturale interdisciplinare;
- la diffusione della cultura della gestione del territorio, della pianificazione territoriale e dell'urbanistica e delle conoscenze ad esse connesse e promuovere il dibattito sulla gestione sostenibile e compatibile del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;
- la promozione di iniziative connesse con i problemi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale compresa la promozione o la partecipazione a corsi di studio di alta formazione e universitari;
- la promozione di iniziative intese a sviluppare il dibattito sulle principali politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, sui temi che riguardino l'urbanistica e la pianificazione territoriale e ambientale;
- il mantenimento delle relazioni con tutte le istituzioni europee e nazionali, regionali e locali e con le varie associazioni di categoria che si occupano di questioni rilevanti per la professione dell'urbanista e del pianificatore territoriale e ambientale, nonché associazioni ed enti che si occupano di temi interenti la professione dell'urbanista e del pianificatore territoriale e ambientale;

- formazione negli specifici settori di attività di cui la presente articolo;
- promozione in Italia i criteri della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale sostenibile e compatibile e aggiornarli grazie al dibattito tra gli addetti ai lavori;
- sviluppo di azioni di stimolo e coinvolgimento nei confronti di tutti i soggetti interessati alla gestione del territorio;
- promozione, coordinamento e proprio supporto a progetti e interventi a carattere innovativo e pilota;
- la ricerca, il monitoraggio, la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la programmazione di azioni ed interventi con caratteristiche di alta innovazione;
- lo scambio di esperienze e informazioni a livello nazionale e comunitario;
- attività di divulgazione, formazione ed editoriali rivolte prevalentemente ai soci ed associati;
- l'istituzione di Laboratori e Tavoli permanenti di elevato valore scientifico e culturale.
- Le modalità di attuazione e svolgimento delle attività, in particolare lo svolgimento di attività di alta innovazione e dall'elevato contenuto culturale, disciplinare e scientifico, andranno definite sulla base di criteri fissati con Regolamento interno dell'Associazione.

Articolo 3 – Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali

L'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali partecipa ad organismi nazionali ed internazionali per lo sviluppo ed il coordinamento della propria attività ed il conseguimento delle finalità statutarie.

Titolo III – Degli iscritti

Articolo 4 – Caratteristiche

Il numero degli iscritti è illimitato. Possono essere iscritti dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche in possesso dei requisiti fissati che siano in possesso di diploma di laurea in Urbanistica oppure in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica oppure in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, o un titolo delle Classi di laurea triennali e specialistiche afferenti all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale e Ambientale, nonché dei requisiti fissati dal Regolamento interno dell'Associazione.

Possono essere iscritti in qualità di sostenitori le Persone Fisiche, le Società, le Associazioni e gli Enti che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 – Ammissione

Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà farne richiesta, in carta semplice, con allegati i documenti previsti dal Regolamento interno all'Associazione, ed indirizzata al Consiglio Nazionale dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare sostenitori del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione delibera nella prima riunione utile dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione e la relativa decisione viene comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata, fax, lettera raccomandata A/R od altro mezzo idoneo. Da quel momento il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di iscritto, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La qualità di sostenitore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Gli iscritti sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 6 – Quota associativa

Gli iscritti sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, in sede di approvazione del bilancio di previsione. Essa è comparata agli impegni programmatici stabiliti con il bilancio da approvarsi entro il 20 aprile di ciascun anno unitamente al consuntivo. In via provvisoria entro il 31 gennaio di ciascun anno l'iscritto è tenuto a versare la quota nella misura stabilita per l'anno precedente.

La quota non potrà in ogni caso essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

Articolo 7 – Elenco degli iscritti

L'Associazione terrà un elenco degli iscritti distinto tra soci e sostenitori identificati con numerazione araba progressiva dedicata secondo l'ordine di richiesta e successiva iscrizione.

Articolo 8 – Recesso - Esclusione

La qualifica di iscritto si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da iscritto dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'iscritto che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

La perdita della qualifica in ogni caso non dà diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli iscritti destinatari, mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate. L'iscritto, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro iscritti che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – Del fondo

Articolo 9 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote associative e dai contributi, da proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati, comunali, provinciali, regionali, nazionali o dell'Unione Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune è indivisibile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo V – Degli organi della Associazione

Articolo 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Titolo VI – Dell'Assemblea dei soci

Articolo 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ASSURB ed è composta da tutti i soci. Viene convocata, su delibera del Consiglio Nazionale, nella città sede legale dell'Associazione ovvero in altra sede nazionale. Essa è convocata almeno una volta all'anno su iniziativa del Consiglio Nazionale o di almeno un quinto dei soci. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, o tramite posta elettronica certificata, fax, raccomandata, o comunque qualsiasi altra forma idonea a rendere i soci edotti della convocazione, almeno trenta giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ASSURB ed in sua assenza dal Vice-presidente.

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 13 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina i componenti del Consiglio Nazionale da scegliersi tra i soci;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale;
- nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni altra questione non attribuita ad altri organi.

Articolo 14 – Regolare costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti, e sullo scioglimento dell'Associazione, regolato dall'art. 25.

Titolo VII – Del Consiglio dell'Associazione

Articolo 15 – Consiglio dell'associazione

Il Consiglio Nazionale è composto da nove componenti eletti dall'Assemblea.

Ciascun SOCIO può votare fino ad un massimo di nove nominativi.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni. È convocato dal Presidente del Consiglio per posta elettronica o con fax da spedirsi almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce sia nella sede legale dell'Associazione che altrove, su iniziativa del Presidente, ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. Nei casi di urgenza la riunione può essere convocata con preavviso minimo di settantadue ore e dandone comunicazione con avviso telegrafico. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Articolo 16 – Decadenza dall'incarico

I componenti del Consiglio Nazionale, assenti senza giustificato motivo, a più di tre riunioni nello stesso anno solare, decadono dalla carica.

Articolo 17 – Sostituzione dei consiglieri

Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Nazionale provvede a sostituirli con i primi dei non eletti. I Consiglieri così nominati restano in carica per il periodo residuo.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Nazionale si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione con una Assemblea straordinaria da tenersi entro 90 giorni.

Articolo 18 – Attribuzione del Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- fissa l'azione dell'ASSURB nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea;
- delibera su tutte le questioni attribuite alla sua competenza dello Statuto;
- è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- cura la tenuta dell'elenco degli iscritti (soci e sostenitori);
- elegge nel suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- predispose lo schema di bilancio preventivo e consuntivo e li approva;
- delega proprie attribuzioni al Presidente dell'Associazione determinandone i limiti;
- redige e approva il Regolamento interno all'Associazione;

Il Consiglio ha competenza, inoltre, nei seguenti atti fondamentali:

- accettazione o proposte di modifica a statuti o regolamenti delle fondazioni o società a cui partecipa l'Associazione, nonché l'ordinamento delle Commissioni e/o dei Comitati e dei servizi;
- convenzioni fra le Associazioni o con gli Ordini Professionali o con Comuni, Province, Regioni, Organismi Statali Pubblici e con soggetti di diritto privato;
- istituzione, compiti e norme di funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- assunzione diretta di servizi ai soci fra i quali anche quelli sindacali e previdenziali;
- costituzione di istituzioni e aziende speciali anche miste pubblico/private; affidamento di servizi a mezzo di convenzione;
- regolamentazione della deontologia professionale e dell'esercizio della professione;
- indirizzi da osservare da parte delle fondazioni, società o società miste e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza cui l'Associazione partecipa.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Titolo VIII – Del Presidente, Segretario e Tesoriere

Articolo 19 – Il Presidente

Il Presidente è eletto con voto segreto tra i componenti del Consiglio Nazionale. Egli assume la carica di Presidente del Consiglio Nazionale nonché dell'ASSURB, rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Nazionale.

Il Presidente rappresenta il Consiglio Nazionale e l'ASSURB tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; sottoscrive gli atti del Consiglio Nazionale, vigila e cura l'osservanza dello spirito associativo e delle mansioni che gli vengono affidate o delegate dagli organi sociali, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e, su delibera di quest'ultimo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Il Presidente nomina fra i componenti del Consiglio Nazionale un Vice-presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento esclusivamente per quanto concerne i rapporti interni all'ASSURB. In caso di decadenza o di sospensione del Presidente, il Vice-presidente lo sostituirà anche nei rapporti esterni solo fino alla nomina del nuovo

Presidente, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di decadenza o di sospensione.

Il Presidente può delegare, con apposito provvedimento e sentito il Consiglio Nazionale, determinate sue attribuzioni a singoli componenti del Consiglio Nazionale.

Il Presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi sociali.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione anche in giudizio.

Nel cambio di presidenza, il Presidente uscente affianca per dodici mesi quello entrante in tutte le relazioni esterne dell'ASSURB in modo da facilitarne il trasferimento delle conoscenze e dei contatti. Il Presidente uscente entra di diritto come componente nel primo Consiglio Nazionale entrante, anche in sovrannumero rispetto a quanto indicato nell'art. 14.

Articolo 20 – Il Segretario

Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Nazionale con voto segreto. Egli assiste il Presidente nell'esercizio del suo ufficio; provvede al coordinamento esecutivo dei servizi e dei rapporti tra i soci, i sostenitori e di questi con il Consiglio Nazionale e l'Assemblea; provvede alla stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale. È, inoltre, responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco degli iscritti.

Articolo 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Nazionale con voto segreto. Egli cura la gestione finanziaria dell'Associazione attuando le direttive del Consiglio Nazionale; provvede in particolare all'incasso delle quote associative o di altri proventi.

Titolo IX – Del Collegio sindacale

Articolo 22 – Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea nel suo seno. Ogni socio può votare fino ad un massimo di tre nominativi.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Titolo X – Dei Probiviri

Articolo 23 – I Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea nel suo seno. Ogni socio può votare fino ad un massimo di tre nominativi. L'Assemblea ne determina anche i poteri. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Titolo XI – Delle articolazioni territoriali

Articolo 24 – Articolazione territoriale dell'associazione

L'ASSURB si articola in Sezioni regionali e provinciali con possibilità di aggregazioni inter-regionali. Per poter costituire le sezioni territoriali devono sussistere un minimo di nove soci per le sezioni sovra-provinciali e di cinque soci per quelle provinciali. Le strutture dirigenti locali sono composte da un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e da un minimo di due Consiglieri.

Le norme del presente Statuto e del Regolamento interno all'Associazione regolano anche le Sezioni territoriali per analogia.

Il Consiglio Nazionale promuove le azioni più idonee per la loro istituzione e la formazione di dette sezioni e ne ratifica la costituzione.

L'articolazione territoriale può essere favorita con la nomina di delegati territoriali di riferimento che fanno capo al CNU: delegati territoriali sono di diritto i componenti del CNU residenti nell'area territoriale od altri soci nominati con delibera del CNU.

Titolo XII – Dello scioglimento

Articolo 25 – Lo scioglimento della associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto presenti in prima convocazione o maggioranza degli aventi diritto al voto in seconda.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la medesima attività, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, e le disposizioni di legge in materia vigenti.